

“Mediazione Civile: il Consiglio di Stato autorizza il pagamento delle spese di avvio” a cura della Commissione di Studio sull’Arbitrato e la Conciliazione.

Il Consiglio di Stato ha autorizzato gli organismi di mediazione a chiedere il pagamento delle spese di avvio del procedimento di mediazione civile. Con ordinanza n. 1694/15 del 22/4/2015 sono stati sospesi gli effetti della sentenza n. 1351 del 23 gennaio 2015, con cui il Tar del Lazio aveva stabilito che le spese di avvio o di indennità della mediazione civile non sono mai dovute, annullando con efficacia immediata il disposto dell'art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010.

Come si ricorderà l'art. 17, comma 5-ter del d.lgs. 28/2010 prevede che «nel caso di **mancato accordo** all'esito del **primo incontro**, **nessun compenso** è dovuto per l'organismo di mediazione». Viceversa il comma 2 dell'art. 16 del d.m. 180/2010 prevede che «per le **spese di avvio**, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. **L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo**». Sempre l' art. 16 del medesimo decreto, al comma 9, prevede che «le **spese di mediazione** sono corrisposte **prima dell'inizio** del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà”

Sotto questo aspetto era stato evidenziato come il Tar del Lazio non avesse dato una motivazione approfondita alla sua decisione, peraltro senza tenere in debita considerazione i chiarimenti intervenuti nel 2013, allorché il Ministero di Giustizia con la circolare del 27/11/2013 aveva argomentato sulla diversa terminologia utilizzata dal legislatore (“nessun compenso” nel citato d.lgs. 28/2010 e “spese di avvio” e “spese di mediazione” nel d.m. 180/2010). I chiarimenti ministeriali erano, in estrema sintesi, stati i seguenti:

1. nel termine **“compenso”** di cui all’art. 17 comma 5-ter del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non devono essere comprese le spese di avvio del procedimento;
2. le **spese di avvio** sono dovute da entrambe le parti comparse al primo incontro;
3. nel caso in cui la parte invitante non sia comparsa al primo incontro, nessuna **indennità** può essere richiesta alla parte invitata che sia viceversa comparsa;
4. oltre alle spese di avvio dovranno essere altresì corrisposte le spese vive documentate.

Il provvedimento del Consiglio di Stato in commento evidenzia come il termine “compenso” di cui all’art. 17 comma 5-ter del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 sia troppo generico, non trovando, tra l’altro, alcun riscontro nella normativa applicabile in materia di mediazione civile, nella quale, invece si parla di “indennità di mediazione”, terminologia che include sia le “spese di avvio” sia le “spese di

mediazione”. Il Consiglio di Stato giunge così ad affermare che le spese di avvio, nelle quali sono incluse sia le spese vive documentate sia le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione, non appaiono tali da potere essere riconducibili alla nozione di “compenso”, il quale è soltanto il quale appare, dunque, non dovuto in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, non altrettanto si può dire per le spese di avvio che, dunque, rimangono dovute.